

GIURISPRUDENZA | *Corte di Cassazione penale*

**Corte di Cassazione** | Sezione 3 | **Penale** | **Sentenza** | 6 marzo 2026 | **n. 8785**

Data udienza 12 febbraio 2026

Integrale

**Violenza sessuale - Soggetto passivo - Inferiorità psichica e fisica - Abuso - Nozione - Consenso - Vizio del consenso - Idoneità a testimoniare - Perizia psichiatrica - Necessità - Esclusione**

---

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta da

Dott. RAMACCI Luca - Presidente

Dott. DI STASI Antonella - Consigliere

Dott. GAI Emanuela - Relatore

Dott. MACRÌ Ubalda - Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere

24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

sul ricorso proposto da

To.Da. nato a M il (Omissis),

avverso la sentenza del 05/06/2025 della Corte d'appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Presidente;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Maria Luisa Miranda, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

letta la memoria difensiva della parte civile e le conclusioni con nota spese;

letta la memoria difensiva dell'imputato.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Milano, ha ridotto la pena inflitta all'imputato, nella misura di anni quattro e mesi otto di reclusione, in relazione al reato di cui agli artt. 81 comma 2, 609-bis, 609-ter U.c., 61 [n. 11 cod. pen.](#) perché abusando della qualità di educatore assegnato dai servizi sociali e dell'ospitalità accordatagli, costringeva la persona offesa a compiere e a subire atti sessuali, approfittando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della stessa sia in regione della sua giovane età e delle patologie di cui è affetto, consistiti nell'anno 2012-2013 in palpeggiamenti delle parti intime,

















nonché presso la sua abitazione, di toccamenti e palpeggiamenti, anche sollecitati tramite chiamata whatsapp, e nel medesimo periodo un rapporto orale, e, allorché la persona offesa aveva già compiuto gli anni 18, plurimi rapporti sessuali anali.

Con la medesima sentenza l'imputato era stato condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile liquidati equitativamente in Euro 30.000,00.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi

-Violazione di cui all'[art. 606 comma 1 lett. e\) cod. proc. pen.](#) in relazione alla mancata assunzione di perizia psichiatrica volta a stabilire la capacità a testimoniare della persona offesa le cui dichiarazioni sono state poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità.

Sotto un primo profilo la corte territoriale avrebbe confuso il profilo della capacità a rendere testimonianza con quello di attendibilità e credibilità del soggetto dichiarante. Nel ragionamento logico è evidente che l'approfondimento sulla capacità testimoniale sarebbe prioritario e solo successivamente il giudice deve compiere l'analisi sull'attendibilità e credibilità del dichiarante. La Corte d'Appello avrebbe illogicamente ritenuto che non vi fossero ragionevoli dubbi sulla piena capacità della persona offesa di interpretare correttamente la realtà e di riferirne in modo appropriato, senza considerare, tuttavia, che dopo l'incidente probatorio il giudice aveva concesso proroga del termine delle indagini preliminari giustificato anche dalla necessità di accertare condizioni psicofisiche della persona offesa mediante consulenza. Poi non avrebbe valutato, la Corte territoriale, plurimi elementi, tratti dal portato dichiarativo delle dichiarazioni assunte in incidente probatorio, che avrebbero invece evidenziato dubbi sulla piena capacità della persona offesa a rendere testimonianza.

-Violazione di cui all'[art. 606 comma 1 lett. e\) cod. proc. pen.](#) in relazione all'illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, assenza di elementi di riscontro e necessità di una più penetrante valutazione in ragione del ritardo mentale della persona offesa.

-Violazione di cui all'[art. 606 comma 1 lett. e\) cod. proc. pen.](#) in relazione alla motivazione contraddittoria e illogica in punto consenso prestato al compimento degli atti sessuali dopo la maggiore età. Travisamento della prova in relazione al consenso prestato. Violazione di legge in relazione all'insussistenza della violenza sessuale aggravata dall'inferiorità psichica e fisica, assenza di ogni forma di induzione della persona offesa a compiere o subire atti sessuali. Dalle dichiarazioni della

persona offesa sarebbe evidente che nel 2019 aveva compiuto atti sessuali consenzienti con l'imputato, mentre non sarebbe raggiunta la prova del compimento di atti sessuali da minorenni tramite chiamate whatsapp e l'unico episodio dimostrato sarebbe quello avvenuto a casa della nonna della persona offesa quando era minorenne.

-Violazione di cui all'[art. 606 comma 1 lett. b\) ed e\) cod. proc. pen.](#) in relazione all'errore di calcolo della pena finale non di anni sette di reclusione, bensì di anni sei e mesi dieci di reclusione, da cui la pena finale, con la riduzione per il rito, di anni quattro e mesi cinque di reclusione. Esclusione della circostanza aggravante della minore età e di cui all'[art. 61 n. 11 cod. pen.](#) con riguardo alle condotte commesse allorchè la persona offesa era maggiorenne. Esclusione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con motivazione illogica senza considerare l'incensuratezza.

-Violazione di cui all'[art. 606 comma 1 lett. b\) cod. proc. pen.](#) in relazione agli [artt. 538 e 539 cod. proc. pen.](#) vizio di motivazione con riguardo alla liquidazione in via equitativa del danno fondata sulla gravità, in assenza di concreto accertamento dell'ontologica esistenza del danno e della possibile stima di questo.

3. Il Procuratore generale ha chiesto annullare senza rinvio la sentenza impugnata esclusivamente con riferimento il calcolo finale della pena; il rigetto nel resto.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei profili di censura devoluti, anche in parte versati in fatto, in relazione alla affermazione della responsabilità penale, ma la sentenza contiene un errore nel calcolo della pena che deve essere rettificato da Questa Corte.

Il primo motivo di ricorso che censura il mancato espletamento di una perizia psichiatrica sulla capacità a rendere testimonianza della persona offesa è manifestamente infondato.

La censura si appunta sulla motivazione resa dalla corte territoriale che avrebbe ritenuto che la persona offesa fosse testimone attendibile ed avrebbe escluso la necessità di espletare una perizia psichiatrica, per accertare la capacità a testimoniare della stessa, compiendo un errore di valutazione degli atti in presenza di dichiarazioni contraddittorie che evidenziavano la assoluta necessità in presenza di chiare patologie.

5. Rispetto a questa censura, la Corte d'Appello, in continuità con il giudice di primo grado, si è pronunciata, respingendo la richiesta di espletamento della perizia, sul rilievo che non vi erano seri elementi per dubitare della capacità a testimoniare anche a fronte della documentazione prodotta attestante lo stato di salute (pag. 4 e ss.) e ciò in quanto il ritardo mentale diagnosticato alla persona offesa era di grado lieve e le relazioni degli specialisti che seguivano la persona offesa avevano confermato la capacità di comprensione delle domande e di elaborazione delle risposte in modo consono, pur in presenza di difficoltà di collocazione temporale degli episodi, difficoltà che era superata dai riferimenti a circostanze che permettevano di collocare con accuratezza gli episodi narrati, in particolare distinguendo tra quelli occorsi quando la parte lesa si trovava in compagnia dell'imputato per fare i compiti durante la scuola, ovvero quando stava studiando per conseguire la patente di guida, episodi questi riferibili a quando la persona offesa aveva compiuto la maggiore età. In ogni caso, non era decisiva a fronte della sussistenza di riscontri esterni al narrato della stessa tenuto conto che in due occasioni vi era la testimonianza diretta di persone presenti al fatto. Motivazione che appare corretta a fronte della quale il ricorrente censura il provvedimento di rigetto operando una confusione di piani: quella della capacità a rendere testimonianza e quello dell'attendibilità del testimone persona offesa, che appartengono ad ambiti ben distinti, finendo, il ricorrente, per richiedere una perizia sull'attendibilità del testimone, valutazione di esclusiva competenza del giudice del merito.

Ed infatti, l'idoneità a rendere testimonianza implica la capacità di comprensione delle domande e di adeguamento delle risposte, in uno ad una sufficiente memoria circa i fatti oggetto di deposizione ed alla piena coscienza di riferirne con verità e completezza; pertanto non ogni comportamento contraddittorio, ma soltanto una situazione di abnorme mancanza nell'escutendo di ogni

consapevolezza in relazione all'ufficio ricoperto determina l'obbligo per il giudice di disporre accertamenti sulla sua idoneità a testimoniare, né questi devono necessariamente avere natura tecnica, ben potendo essere effettuati da parte di soggetti "qualificati" (Sez. I, n. 6969 del 12/09/2017, S., Rv. 272605; Sez., 3, n. 11096 del 10/12/2013, P., Rv. 258891; Sez. 2, n. 3161 del 11/12/2012, F., Rv. 254537).

In definitiva, il giudice è tenuto ad accertare, in concreto, la credibilità del testimone anche in relazione alle eventuali condizioni psichiche, ma non è obbligato a disporre accertamenti per verificare, sempre e in ogni caso, l'idoneità fisica e mentale del testimone, specie allorché non vi siano seri elementi perturbatori per giustificare la pretesa incapacità del teste.

La sentenza impugnata mostra di aver fatto corretta applicazione dei principi qui enunciati e con motivazione congrua e immune da rilievi di illogicità, è pervenuta a corretta decisione, laddove ha respinto la richiesta di perizia dando atto, per escludere le ragioni addotte a sostegno dell'incapacità (persona con ipoacusia neurosensoriale con disturbo dell'apprendimento e delle relazioni, patologia renale morbo di Perthes e ritardo mentale di grado lieve) alle relazioni degli specialisti che avevano rilevato la capacità di comprensione e risposta in modo consono a fronte di una diagnosi di ritardo mentale lieve, e della circostanza che due episodi trovavano riscontro in una fonte testimoniale diretta (nonna e sorella).

6. Il secondo motivo di ricorso che deduce il vizio di motivazione in merito all'affermazione della responsabilità, oggetto di doppio conforme accertamento, risulta inammissibile perché diretto a richiedere una rivalutazione delle prove, tra cui la testimonianza della persona offesa (come risulta dalla riproduzione di parte della trascrizione delle dichiarazioni della persona offesa nel corpo del motivo di ricorso), e a prospettare una diversa ricostruzione del fatto.

La sentenza impugnata, in continuità con quella del Tribunale, ha congruamente argomentato che la persona offesa era pienamente capace a rendere testimonianza ed era attendibile quanto al narrato della vicenda che lo aveva reso protagonista sin dal periodo in cui frequentava le scuole medie e

l'imputato era il suo educatore, con cui trascorreva molte ore al giorno, periodo nel quale erano iniziati i primi comportamenti abusanti dell'imputato tra cui l'episodio in cui lo aveva costretto ad un rapporto orale nella casa della nonna, durante il quale erano stati sorpresi dalla stessa. In seguito i due erano rimasti in contatto whatsapp e durante le videochiamate l'imputato si mostrava nudo mentre si masturbava ed aveva indotto la persona offesa a fare altrettanto, per finire, dopo il compimento della maggiore età, allorchè erano ripresi i contatti, l'imputato lo aveva indotto a ripetuti rapporti sessuali anali, l'ultimo dei quali il 15/04/2021 scoperto dalla sorella giunta a casa. In seguito alla scoperta tutti i famigliari venivano a conoscenza dei fatti e la persona offesa si recava presso il Commissariato Milano Bonola ove raccontava gli abusi subiti.

7. Sulla scorta di tale accertamento di fatto risulta manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso là dove, con riguardo ai rapporti sessuali avvenuti dopo il compimento della maggiore età, si sostiene la consensualità degli atti sessuali.

In primo luogo, la sentenza impugnata, a pago 12, riporta le dichiarazioni della persona offesa la quale ha dichiarato che, a fronte della richiesta dell'imputato di avere rapporti sessuali, sebbene provasse a contrastare l'imputato, anche a fronte dei suoi dinieghi espressi, l'imputato proseguiva nel compimento dell'atto. Ma la natura consensuale dell'atto, agitata dalla difesa, non viene in rilievo nei casi, come quello in esame, nei quali l'atto sessuale è frutto di abuso delle condizioni di inferiorità psichica ai sensi dell'[art. 609-bis comma 2 n. 1 cod. pen.](#)

Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato, con indirizzo ermeneutico che può dirsi consolidato, all'indomani della riforma dei delitti contro la libertà sessuale di cui alla [legge 15 febbraio 1996, n. 66](#), che il reato può essere commesso con distinte condotte -quelle di costrizione mediante violenza, minaccia e abuso di autorità, e quelle mediante induzione -, e che le diverse condotte con cui può estrinsecarsi il reato di cui all'[art. 609-bis cod. pen.](#) non sono equivalenti o sovrapponibili, ma configurano diverse modalità del fatto (Sez. 3, n. 42977 del 08/07/2015, G., Rv. 265061; Sez. 3, n. 40919 del 13/10/2010, M., Rv. 248704).

Accanto alla condotta di costrizione mediante violenza, minaccia e abuso di autorità, si affianca quella, diversa, della violenza sessuale commessa con induzione mediante abuso dell'inferiorità psichica di cui all'art. 609-bis, comma secondo, n. 1), cod. pen., che si configura anche nel caso di approfittamento di una situazione di vulnerabilità preesistente o, comunque, indipendente rispetto alla condotta del soggetto agente, posto che la condizione di inferiorità della vittima dev'essere valutata sul piano oggettivo, indipendentemente dalle cause che l'hanno generata (Sez. 3, n. 11168 del 15/12/2023, Rv. 286044 -01) e l'induzione si configura per "l'opera di persuasione mediante la quale il soggetto passivo viene convinto a compiere o subire l'atto sessuale", mentre per abuso, "consiste nel doloso sfruttamento della menomazione della vittima e si verifica quando le richiamate condizioni sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in uno stato di difficoltà, viene indotta a compiere o subire atti sessuali (Sez. 3, n. 38787 del 23/06/2015, P., Rv. 264698; Sez. 3, n. 16899 del 27/11/2014, I, Rv. 263344; Sez. 3, n. 20766 del 14/04/2010, T., Rv. 247655; Sez. 3, n. 4114 del 15/2/1997, Pennese, Rv. 207328).

In tali ipotesi il consenso, anche eventualmente prestato, è viziato dalla condizione di inferiorità psichica e dall'abuso di tale condizione da parte del soggetto autore del fatto e, pertanto, non rileva (Sez. 3, n. 52835 del 19/06/2018, Rv. 274417 -02).

In conclusione, indurre ad un atto sessuale mediante abuso delle condizioni di inferiorità psichica altro non è che approfittare delle condizioni di inferiorità psichica, e l'abuso si verifica quando le condizioni di inferiorità vengono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della sessualità della persona che a causa della sua vulnerabilità, connessa all'infermità psichica, subisce gli atti sessuali.

Ciò premesso, a corretta decisione sono pervenuti i giudici del merito là dove hanno escluso la natura consensuale dell'atto ed hanno argomentato la consapevole prevaricazione psicologica dell'imputato che ha approfittato delle condizioni di inferiorità in cui versava la persona offesa, conosciuta da molti anni, ed hanno ritenuto integrato, anche con riguardo alle condotte commesse allorchè la persona offesa era divenuta maggiorenne, il delitto di violenza sessuale per induzione ai sensi dell'art. 609-bis

comma 2 n. 1 cod. pen. Conseguie la manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso.

8. In relazione alle censure svolte nel quarto motivo di ricorso, osserva la Corte che sono manifestamente infondate le doglianze in punto sussistenza della circostanza aggravante di aver commesso il fatto su persona di età inferiore ad anni quattordici, con riferimento alle condotte contestate e commesse nel periodo della scuola media, ed anche la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. avendo abusato della qualità di educatore durante il primo periodo in cui assisteva il minore, e comunque di ospitalità domestica anche con riguardo al segmento temporale dopo la maggiore età considerato l'episodio scoperto dalla sorella giunta nella abitazione.

Le circostanze attenuanti generiche sono state negate in assenza di elementi positivi di valutazione che neppure il ricorrente allega non rilevando l'incensuratezza né la scelta processuale di rendere interrogatorio.

9. La sentenza, tuttavia, contiene un mero errore di calcolo aritmetico della pena che può essere rettificato dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'[art. 619 comma 2 cod. proc. pen.](#) (Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, Rv. 283754 -02).

Di fatti, nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio, la corte territoriale muovendo dalla pena base di anni sei di reclusione ha aumentato la pena di mesi due di reclusione per la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 co e di mesi otto di reclusione per la continuazione interna, pervenendo alla erronea indicazione della pena di anni sette di reclusione in luogo di anni sei e mesi dieci di reclusione, che, con la riduzione per il rito abbreviato, deve essere rettificata in anni quattro, mesi sei e giorni venti di reclusione.

Osserva, la Corte, che ove debba procedersi alla rettifica della sentenza impugnata in conseguenza dell'errore di calcolo della pena, in presenza di ricorso inammissibile sulla responsabilità dell'imputato, la sopravvenuta prescrizione resta improduttiva di effetti, posto che, essendo esaurito il giudizio sul reato, con conseguente formazione del giudicato, viene in rilievo un'attività di mero computo, che non

incide sul contenuto decisorio della sentenza (Sez. 2, n. 40007 del 28/09/2022, Tizzano, Rv. 283975 -01).

10. Il quinto motivo di ricorso che censura la motivazione della condanna al risarcimento del danno e la determinazione del danno è parimenti manifestamente infondato.

Con riguardo al primo profilo la sentenza impugnata ha argomentato la sussistenza di un danno non patrimoniale cagionato dall'imputato con le ripetute e gravi condotte descritte, certamente produttive, secondo l'id quod plerumque accidit, di sofferenze derivanti dall'invasione della sfera sessuale, e in punto liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero delle sofferenze derivanti dalle ripetute condotte di abuso sessuale, lo ha quantificate in via equitativa in Euro 30.000,00, liquidazione equitativa rimessa al suo prudente apprezzamento che non è sindacabile in sede di legittimità in quanto contiene l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico adottato (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, Rv. 280495 -02).

11. La non completa soccombenza dell'imputato, implica che lo stesso non sia condannato al pagamento delle spese processuali e nemmeno della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

12.L'imputato deve, invece, essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Milano. con separato decreto di pagamento ai sensi degli [artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002](#), disponendo il pagamento in favore dello Stato.

P.Q.M.

Rettifica la sentenza impugnata nel senso che la previsione della pena di anni quattro e mesi otto di reclusione è sostituita con la pena di anni 4 mesi sei e giorni venti di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa

sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Milano. con separato decreto di pagamento ai sensi degli [artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002](#), disponendo il pagamento in favore dello Stato.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così è deciso, il 12 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2026.